

News : D.Lgs. 81/08: Punto della situazione

(Categoria: Sicurezza)

Inviato da Ing. Edilizia

giovedì 03 luglio 2008 - 09:53:49

SICUREZZA: D.Lgs.81/08 prime modifiche

Punto della situazione sul D.Lgs.81/08 (c.d. TESTO UNICO)

Gli ultimi decreti legge hanno apportato delle modifiche al D.lgs.81/08:

- **News sul Decreto Legge n.112**
<http://www.consorziinfotel.it/portaleconsulenti/news.php?item.168.1>
- **News sul Decreto Legge n.97**
<http://www.consorziinfotel.it/portaleconsulenti/news.php?item.152.1>

Ricapitoliamo:

DECRETO-LEGGE 25 giugno 2008, n. 112

Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria. (GU n. 147 del 25-6-2008 - Suppl. Ordinario n.152)

Art. 39:

"12. Alla lettera h) dell'articolo 55, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole «degli articoli 18, comma 1, lettera u)» sono soppresse."

Quindi, **viene soppresa la sanzione prevista per il datore di lavoro** per non aver fornito la **tessera di riconoscimento**, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Dallo stesso decreto legge, altre modifiche al D.Lgs.81/08:

Art. 41:

...

11. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 eliminare le parole: «ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale di cui agli articoli 4, 7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni, considerando le specifiche gravità di esposizione al rischio di infortunio,».

12. All'articolo 14, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 eliminare le parole: «di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, o».

DECRETO-LEGGE 3 giugno 2008, n. 97

Proroga obbligo comunicazione dati infortuni sul lavoro (art. 4, c. 2)

" Le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 1, lettera r), e all'articolo 41, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009."

Il Dlgs 81/08 all'articolo 18 , comma 1 lettera r) riporta:

" comunicare all'INAIL, o all'IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni;"

Per cui, tale comunicazioni saranno obbligatorie dal 1 gennaio 2009.

Inoltre, La 6.a Commissione del Senato ha approvato un emendamento al ddl n. 735-Senato di Conversione in legge del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97: **tende a rinviare al 1 gennaio 2009 gli adempimenti sulla valutazione dei rischi che dovrebbero entrare in vigore il 29 luglio 2008.** Andrà ora al parere delle Aule del Senato e della Camera.

Per cui, le attuali disposizioni rimarranno in vigore fino alla pubblicazione del provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale, che seguirà alla definitiva approvazione.

Questa news proviene da Consorzio Infotel
(<http://www.consorziointotel.it/portaleconsulenti/comment.php?comment.news.172>)

Stampa questa pagina